

	SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE REGOLAMENTO ATTIVITA' RUMOROSE	Rev 1 del 31/12/2007 Pag. 1 di 1
--	---	-------------------------------------




PROVINCIA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO


**di cui all'ART. 11 comma 1 della L.R. 9/5/2001 n. 15 in applicazione della deliberazione della
Giunta Regionale n. 45 del 21/1/2002**

- Approvato con deliberazione di C.C.n. 17 del 19/03/2008

	SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE REGOLAMENTO ATTIVITA' RUMOROSE	Rev 1 del 31/12/2007
---	---	----------------------

INDICE

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE	pag.3
ART. 2 DEFINIZIONI.....	pag.4
ART. 3 CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI.....	pag.4
ART. 3.1 ORARI.....	pag.5
ART. 3.2 LIMITI MASSIMI.....	pag.5
ART. 3.3 PROCEDURE PER SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE.....	pag.6
ART. 3.4 DEROGHE	pag.6
ART. 3.5 EMERGENZE	pag.8
ART. 4. MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO	pag.9
ART. 4.1 LIMITI MASSIMI.....	pag.9
ART. 4.2 DEROGHE	pag.10
ART. 5. ATTIVITA' AGRICOLE A CARATTERE TEMPORANEO E STAGIONALE	pag.12
ART. 6. PARTICOLARI SORGENTI SONORE	pag.13
ART. 6.1 NORME COMPORTAMENTALI	pag.13
ART. 6.2 DEROGHE	pag.14
ART. 7. DISPOSIZIONI COMUNI	pag.14
ART. 8. SANZIONI	pag.15
ART. 9. ENTRATA IN VIGORE	pag.15
Allegato n. 1	pag.16
Allegato n. 2	pag.17

	SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE REGOLAMENTO ATTIVITA' RUMOROSE	Rev 1 del 31/12/2007
---	---	----------------------

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della Legge 447/1995, relativamente alle attività temporanee, alle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ed agli spettacoli a carattere temporaneo o mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, sulla base degli indirizzi contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale n.45 del 21/1/2002 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. 9 Maggio 2001 n.15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico".


All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle sorgenti infrastrutturali per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459, per quanto riguarda le ferrovie e dal DPR 142/2004, per le strade.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Vengono escluse dal presente provvedimento le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone quali schiamazzi e strepiti di animali cui provvede il 1° comma dell'art. 659 del Codice Penale.

 <p>Città di Molinella</p>	<p>SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE REGOLAMENTO ATTIVITA' RUMOROSE</p>	<p>Rev 1 del 31/12/2007</p>
---	---	-----------------------------

ART. 2 DEFINIZIONI

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito.


Sono soggette alla presente disciplina le seguenti attività:

- i cantieri edili, stradali e assimilabili;
- le manifestazioni a carattere temporaneo quali concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, le manifestazioni sindacali di partito, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate o non, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito;
- le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili;
- particolari sorgenti sonore quali macchine da giardino, altoparlanti, cannoncini antistorno, cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine.

Sono altresì soggette alla presente disciplina le attività rumorose a carattere temporaneo svolte in locali aperti al pubblico ed esercitate a supporto dell'attività principale.

ART.3. CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI

In caso di attivazione di cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine e gli impianti in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno (ad esempio: carterature, posizionamento ponderato all'interno del cantiere, ecc).

 <p>Città di Molinella</p>	<p>SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE REGOLAMENTO ATTIVITA' RUMOROSE</p>	<p>Rev 1 del 31/12/2007</p>
---	---	-----------------------------

ART. 3.1 ORARI

L'attività dei cantieri deve essere svolta nei giorni feriali nel rispetto della fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 20.00, con pausa pranzo dalle 12.00 alle 13.00.

ART. 3.2 LIMITI MASSIMI DI RUMORE


Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite di rumore $L_{Aeq} = 70$ dB (A) con tempo di misura $T_M \geq 10$ minuti rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

Ai cantieri per opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di $L_{Aeq} = 65$ dB (A) con tempo di misura $T_M \geq 10$ minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse se ubicato nel medesimo fabbricato.

Per tali tipologie di attività, al fine di contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità con la direttiva CE in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.

Non si applica il limite di immissione differenziale e le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive tonali e/o a bassa frequenza.

	SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE REGOLAMENTO ATTIVITA' RUMOROSE	Rev 1 del 31/12/2007
---	---	----------------------

ART. 3.3 PROCEDURE PER SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE

Lo svolgimento delle attività di cantiere, nel rispetto dei limiti di orari e di rumore previsti negli articoli precedenti, si intende autorizzata contestualmente al rilascio del titolo edilizio abilitativo per l'ottenimento del quale, il tecnico progettista ha dichiarato di rispettare i limiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, compilando la specifica sezione all'interno della modulistica di riferimento. (Denuncia di Inizio Attività, Permesso di Costruire, etc...).

Nel caso di cantiere nel quale non sia previsto un titolo edilizio autorizzativo (ad es. manutenzione ordinaria) l'impresa che esegue i lavori è comunemente tenuta a rispettare i limiti imposti dal presente regolamento.

ART. 3.4 DEROGHE

Le attività di cantiere che per motivi eccezionali contingenti e documentabili non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore previsti agli articoli precedenti, possono essere autorizzate in deroga. In questo caso va presentata domanda di autorizzazione allo Sportello Unico dei Servizi Territoriali corredata dalla seguente documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale:

1. Elaborati cartografici contenenti:


A: Stralcio della mappa topografica (1:2000) nella quale siano evidenziati:

- l'area di cantiere;
- le aree circostanti, edificate e non;
- la destinazione d'uso degli edifici vicini;
- la presenza di infrastrutture quali strade, parcheggi, ferrovie, aeroporti ecc.... ;

B: Stralcio della zonizzazione acustica, definitiva o provvisoria, relativa alla zona di intervento ed alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore del cantiere;


C: Planimetria in scala adeguata (1:100 – 1:200) dell'area di cantiere con individuazione grafica di tutte le sorgenti di rumore significative, nonché le aree esterne di pertinenza.

2. Relazione tecnica illustrativa contenente:

	SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE REGOLAMENTO ATTIVITA' RUMOROSE	Rev 1 del 31/12/2007
---	---	----------------------

- Dettagliata descrizione delle lavorazioni eseguite all'interno del cantiere, nonché dei macchinari utilizzati e loro individuazione sulla planimetria del cantiere stesso, tempi di utilizzo delle principali sorgenti, livelli di potenza sonora e di pressione sonora a distanza nota, eventuale presenza di componenti tonali, a bassa frequenza o impulsive. Se presenti dovranno essere descritti dimensioni e natura di ostacoli sui percorsi di propagazione del rumore verso i ricettori.
- Valutazione all'interno dell'attività del cantiere, del periodo (giorni, orari, lavorazioni e macchinari) in cui è prevista la massima immissione di rumore, con indicazione dei livelli di pressione sonora previsti in facciata ai più vicini ricettori.
- Indicazione degli ambienti abitativi (ricettori), degli spazi utilizzati da persone o comunità presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'attività di cantiere (tenendo conto della classificazione acustica, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti sonore, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc....);
- Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione dell'attività, con esecuzione dei rilievi fonometrici (specificando i parametri di misura quali posizione, periodo, durata, ecc...) eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
- Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto;
- Valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'attività di cantiere;
- Descrizione degli interventi di bonifica acustica eventualmente previsti per minimizzare il disturbo prodotto dalle sorgenti rumorose oggetto di deroga, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;
- Indicazione delle giornate e degli orari per i quali si richiede la deroga;
- Recapito di persona informata sull'attività del cantiere.

L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa acquisizione del parere Arpa.

	SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE REGOLAMENTO ATTIVITA' RUMOROSE	Rev 1 del 31/12/2007
---	---	----------------------

Per la realizzazione di grandi infrastrutture, qualora non già depositata agli atti, viene richiesta la presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.


Ai cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni sia rispetto ai livelli dei rumori emessi sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. Per tali ipotesi comunque è sempre richiesto il preventivo ottenimento dell'autorizzazione in deroga.

Il Responsabile del Procedimento nei termini indicati dalla L. 241/90 e s.m.i. ha facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione integrativa o di giudizio necessaria alla completezza istruttoria del procedimento. In tale ipotesi i termini per la conclusione del procedimento vengono sospesi ed inizieranno a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta.

ART. 3.5 EMERGENZE

Per i cantieri edili e stradali e/o il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione non è dovuta la richiesta di autorizzazione anche in deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti nel presente regolamento.

Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.

	SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE REGOLAMENTO ATTIVITA' RUMOROSE	Rev 1 del 31/12/2007
---	---	----------------------

ART.4. MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui alla vigente normativa (L.447/95, L.R. 15/01, D.d.G. 45/2002), i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, circhi, le manifestazioni sportive (ad es. competizioni motociclistiche od automobilistiche), con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purchè si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Nello specifico sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo le manifestazioni di pubblico spettacolo rientranti nei limiti delle Tabelle 1 e 2, allorquando esse non superino complessivamente le novanta giornate nell'arco di un anno effettivo, con decorrenza dalla prima richiesta.

ART. 4.1 LIMITI MASSIMI


Le attività definite al precedente articolo devono di norma rispettare i limiti orari, di durata degli eventi e del numero di giornate massime previste indicate nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento. L'indicazione della durata massima degli eventi deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.

Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/1997.

Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è di norma consentito oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento, anche del limite di esposizione per il pubblico. In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) L_{Asmax} da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

Lo svolgimento delle manifestazioni e/o attività temporanee, nel rispetto dei limiti indicati nelle Tabelle 1-2 si intende autorizzato contestualmente al rilascio del titolo abilitativi, per l'ottenimento del quale, il titolare ha dichiarato di rispettare i limiti delle Tabelle 1 e 2 del presente Regolamento, compilando la specifica sezione all'interno della modulistica di riferimento.

ART. 4.2 DEROGHE

	SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE REGOLAMENTO ATTIVITA' RUMOROSE	Rev 1 del 31/12/2007
---	---	----------------------

Per le manifestazioni che per motivi eccezionali contingenti e documentabili non siano in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle allegate tabelle 1, 2 deve essere richiesta specifica deroga.

In questo caso deve essere presentata domanda di autorizzazione allo Sportello dei Servizi Territoriali almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio della manifestazione allegando la seguente documentazione:

a) Elaborati grafici contenenti:


- 1) stralcio della mappa topografica (1:2000) nella quale siano evidenziati:
 - ✓ la manifestazione e i confini di proprietà;
 - ✓ le aree circostanti, edificate e non;
 - ✓ la destinazione d'uso degli edifici vicini;
 - ✓ la presenza di infrastrutture quali strade, parcheggi, ferrovie, aeroporti, ecc.

- 2) Stralcio della zonizzazione acustica, definitiva o provvisoria, relativa alla zona d'intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle immissioni sonore della manifestazione;

- 3) Planimetria in scala adeguata (1:100 – 1:200) della manifestazione con individuazione grafica di tutte le sorgenti di rumore significative, nonché le aree esterne di pertinenza.

b) Relazione tecnica illustrativa contenente:

1. Dettagliata descrizione delle sorgenti di rumore, interne ed esterne, loro individuazione sulla planimetria dell'attività, tempi di utilizzo nel periodo diurno e/o notturno, livelli di potenza sonora o di pressione sonora a distanza nota, eventuale presenza di componenti tonali, a bassa frequenza o impulsive. Se presenti dovranno essere descritti dimensioni e natura di ostacoli sui percorsi di propagazione del rumore verso i ricettori. Dovrà essere indicata la fase di esercizio causa del massimo livello di rumore e/o disturbo;
2. Indicazione degli ambienti abitativi (ricettori), degli spazi utilizzati da persone o comunità presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'attività (tenendo conto della classificazione acustica, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti sonore, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc...);
3. Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione della manifestazione, con esecuzione di rilievi fonometrici (specificando i parametri di misura quali posizione,

	SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE REGOLAMENTO ATTIVITA' RUMOROSE	Rev 1 del 31/12/2007
---	---	----------------------

periodo, durata, ecc...) eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;

4. Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto;
 5. Valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'attività e verifica del rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale di cui all'articolo 4 del DPCM 14/11/97;
 6. Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti stabiliti dalla normativa, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
- c) Elenco della strumentazione utilizzata per lo svolgimento dell'attività di cui si richiede l'autorizzazione.

L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa acquisizione del parere Arpa.

Le manifestazioni previste in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in deroga.

Il Responsabile del Procedimento nei termini indicati nei commi precedenti ha facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione integrativa o di giudizio necessaria alla completezza istruttoria del procedimento. In tale ipotesi i termini per la conclusione del procedimento vengono sospesi ed inizieranno a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta.

Riguardo le manifestazioni/attività temporanee, che presentano una determinata periodicità e che mantengono nel tempo le medesime caratteristiche, il titolare ha facoltà di chiedere il rinnovo dell'autorizzazione in deroga, previa sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

***ART.5. ATTIVITA' AGRICOLE A CARATTERE
TEMPORANEO E STAGIONALE***

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, ai sensi del comma 3, Art. 11 della L.R. n.15 del 9/5/2001, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e per tali attività non è prevista nemmeno la comunicazione delle date di svolgimento qualora siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

ART.6. PARTICOLARI SORGENTI SONORE

ART. 6.1 NORME COMPORTAMENTALI

Il presente articolo disciplina l'impiego di particolari sorgenti sonore quali:

• ***MACCHINE DA GIARDINO***


L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Nei giorni festivi ed al sabato l'uso delle macchine di cui al comma precedente è consentito dalle ore 09.00 alle ore 12 .00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

• ***ALTOPARLANTI***

L'uso di altoparlanti su veicoli ai sensi dell'Art. 59 del Regolamento del Codice della Strada è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

	SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE REGOLAMENTO ATTIVITA' RUMOROSE	Rev 1 del 31/12/2007
---	---	----------------------

- **CANNONCINI ANTISTORNO**

L'uso di dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo 3 min.;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m.

- **CANNONI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE**

L'uso di cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle 6.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- ubicazione del dispositivo il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 m. dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi;
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1° Aprile al 30 Ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi all'anno.

ART. 6.2 DEROGHE


Il proprietario/detentore di particolari sorgenti sonore può, per motivi contingibili e urgenti, ottenere l'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dall'art. 6.1, previa richiesta scritta motivata da inoltrare al Servizio preposto relativamente all'uso delle singole attrezzature.

ART.7. DISPOSIZIONI COMUNI

MISURAZIONI E CONTROLLI

I parametri di misura riportati nelle tabelle allegate 1 ,2 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

- a) LAeq, come definito dal DPCM 16/3/1998, TM (tempo di misura) $\geq 10'$;

	SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE REGOLAMENTO ATTIVITA' RUMOROSE	Rev 1 del 31/12/2007
---	---	----------------------

tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;

b) LAslow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica, con acquisizione di Short-Leq pari a 1 secondo. Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive).

L'attività di controllo è demandata all' Arpa per quanto attiene in particolare la verifica del rispetto dei limiti massimi di rumore.

Riguardo i controlli sul rispetto della durata delle manifestazioni e degli orari delle attività rumorose, le competenze spettano ai singoli Servizi Comunali, in base alle specifiche attribuzioni organizzative.

ART.8. SANZIONI

Le violazioni al presente regolamento sono punite ai sensi del comma 3, dell' Art. 10 della Legge 447/1995 con la sanzione amministrativa da € 258,00 a € 10.329,00 con le procedure di cui alla Legge 689/1981 e s.m.i.


L'oblazione in misura ridotta è determinata in € 516,00.

E' fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni di tipo accessorio, secondo la specifica normativa di concreto riferimento.

Gli interessati possono presentare ricorso entro 30 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, con le seguenti modalità:

- fare pervenire al Sindaco del Comune di Molinella, scritti difensivi e documenti, ed essere sentiti personalmente (art. 18, Legge 689/1981);
- ricorrere al Giudice di Pace di Budrio, territorialmente competente.

ART.9. ENTRATA IN VIGORE

 <p>Città di Molinella</p>	<p>SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE <u>REGOLAMENTO ATTIVITA' RUMOROSE</u></p>	<p>Rev 1 del 31/12/2007</p>
---	--	-----------------------------

Il presente Regolamento verrà affisso all' Albo Pretorio per i 15 giorni successivi alla data di approvazione ed entrerà in vigore a partire dal **01.05.2008**.

ALLEGATO 1

TABELLA 1

Aree di cui all'ART. 4 co. 1, lett.a) della L. 447/95.

Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc.) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sotto indicati .

I valori di cui alla presente tabella non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga.

SITO	Affluenza	N. Max. di gg	Durata	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LAslow	Limite LASmax per il pubblico	Limite Orario
Individuazione cartografica	afflusso atteso > 5000 persone	6 consecutivi	//	70	75	108	24.00
	afflusso atteso > 300 < 5000 persone	//	4h	65	70	108	23.30 (1) 00.30 (2)

NOTE:

(1) feriali e festivi

(2) venerdì e prefestivi

ALLEGATO 2

TABELLA 2

Cat	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N. Max. di gg/anno per sito	Limite In Facciata Laeq	Limite LASlow In Facciata	Limite Orario	Limite LASmax per il pubblico
1	Concerti e manifestazioni all'aperto	> 1000 persone	4h	3 non consecutivi	95	100	23	108
2	Concerti e manifestazioni al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	> 1000 persone	4h	10	70	75	23	108
3	Concerti e manifestazioni all'aperto	> 200 persone	4h	6 non consecutivi	85	90	23	108
4	Discoteche e manifestazioni similari all'aperto	> 200 persone	4h	16 non consecutivi	70	75	23.30	108
5	Manifestazioni e attività musicali all'aperto quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	< 200 persone	4h	16	70	75	23.30	108